N. R.G. 13403/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima sezione civile

Il Giudice

sentita la discussione orale le conclusioni rassegnate dalle parti pronuncia, ai sensi degli artt. 10 d. lg.vo n. 150/2011 e 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13403/2020 del ruolo generale affari contenziosi civili e promossa da:

[redacted] res. [redacted] con il patrocinio degli avv.ti [redacted] entrambi del Foro di Brescia, elett. dom. presso lo studio dei difensori

RICORRENTE

c/

[redacted] con sede in Barghe V. [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. [redacted] del Foro di Brescia, elett. dom. presso lo studio del difensore

RESISTENTE

Firmato Da: MOCCIOLA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2282b4f89623bd85f0b9cf2786c70220

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 10 d. lg.vo n. 150/2011, depositato in data 3.12.2020, [redacted] deduceva di avere lavorato quale dipendente della società cooperativa [redacted], di avere usufruito di un periodo di assenza per malattia, di avere interloquito con l'azienda per la mansioni cui poteva essere adibita dopo la predetta assenza per malattia, di essere stata in seguito licenziata.

Deduceva, poi, che l'azienda aveva indebitamente inoltrato ai centri per il lavoro, unitamente alla richiesta di informativa sullo stato occupazionale della ricorrente, il ricorso proposto avverso il licenziamento, sebbene contenesse dati sensibili e personali, e in violazione della normativa sulla privacy.

Concludeva per l'accertamento dell'illiceità della condotta della società resistente e la condanna al risarcimento dei danni in misura non inferiore a € 15.000,00. Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la società cooperativa [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo in primo luogo l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, pure obbligatoria trattandosi di domanda risarcitoria per un importo inferiore a euro 50.000,00.

La resistente svolgeva difese anche sul merito della vicenda.

Concludeva preliminarmente per l'improcedibilità del ricorso, nel merito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 18.2.2021 il Giudice, preso atto dell'eccezione di improcedibilità assegnava a parte ricorrente termine di giorni quindici dal 18.2.2021 per l'instaurazione della procedura di negoziazione, rinviando la trattazione all'udienza del 17.6.2021.

Alla successiva udienza, la resistente eccepiva l'improcedibilità per mancata attivazione della procedura di negoziazione e il Giudice, con ordinanza del 18.6.2021, rinviava per discussione sulla questione preliminare ritenuta tale da definire il giudizio, con termine per note.

Con propria memoria la ricorrente sintetizzava le plurime occasioni di incontro tra le parti per un'eventuale conciliazione, anche in ragione del pendente giudizio davanti al Giudice del Lavoro, da ciò deducendo un'attivazione sostanziale di essa ricorrente per addivenire ad una soluzione transattiva, ed un soddisfacimento della condizione

Firmato Da: MOCCIOLA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2282b4f69623bd85f0b9cf2788c70220

di procedibilità in forme equipollenti. In ogni caso, dava atto di avere attivato la procedura dopo l'udienza del 17.6.2021.

Concludeva per il rigetto dell'eccezione, in subordine per la compensazione delle spese.

Con propria memoria parte resistente reiterava l'eccezione di improcedibilità e le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.

All'udienza del 7.10.2021 le parti discutevano oralmente la causa sulla questione preliminare di improcedibilità riportandosi ai rispettivi scritti introduttivi e alle note difensive, quindi il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda giudiziale è improcedibile.

Ed invero, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è per una somma non eccedente euro 50.000,00, avuto riguardo alle argomentazioni e alle conclusioni dell'atto introduttivo, laddove è stato chiesto il pagamento di una somma non inferiore a 15.000,00, evidenziata come somma idonea alla funzione risarcitoria e senza indicazione di somme ulteriori oltre quella specificatamente indicata.

A fronte di siffatta domanda sussisteva l'obbligo di attivazione della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014 conv. con modif. nella legge n. 162/2014 la cui inosservanza è sanzionata dalla predetta normativa con l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Costituisce, poi, dato incontestato il mancato esperimento della suddetta procedura prima del ricorso odierno, tant'è che alla prima udienza è stato assegnato alla ricorrente il termine normativo per incardinare la procedura (15 giorni dal 18.2.2021).

Infine, è analogamente circostanza non controversa l'omessa attivazione da parte della ricorrente del procedimento di negoziazione entro il termine del 5.3.2021.

Ed allora, atteso che il procedimento di negoziazione non è stato introdotto fino al 17 giugno 2021 (data dell'udienza di rinvio), è evidente l'ineluttabile improcedibilità della domanda odierna, a fronte del chiaro disposto normativo.

Né può ritenersi equivalente all'introduzione della negoziazione la corrispondenza intercorsa tra le parti, ovvero i contatti, per una soluzione conciliativa nell'ambito di

Firmato Da: MOCCIOLA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2282b4f69623bd851f0b9cf2788c70220

plurimi giudizi relativi al medesimo rapporto lavorativo, posto che la forma procedurale imposta dalla normativa non contempla modalità equipollenti, a dimostrazione che il legislatore ha ricondotto esclusivamente a quel determinato incombente l'idoneità onde evitare l'improcedibilità prevista.

E non ha alcun rilievo ai fini del decidere l'introduzione della procedura dopo l'udienza del 17.6.2021, dal momento che a tale ultima data l'improcedibilità si era già consumata e il resistente ha insistito, proprio per l'omessa attivazione, per l'eccezione preliminare proposta.

Alla stregua delle precedenti considerazioni la domanda proposta da [redacted] va dichiarata improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni normative per la richiesta compensazione, e si liquidano, come da dispositivo, per una causa di valore compresa nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,01, i valori medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, decisionale, ridotto del 50% il valore per la fase decisionale in ragione del perimetro limitato della decisione (€ 2.425,00).

Si indica in giorni trenta il termine per la motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] per omesso esperimento del procedimento di negoziazione.

Condanna [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite che si liquidano in € 2.425,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza

Brescia 19.10.2021

Il Giudice

Dott. Michele Mocciola

Firmato Da: MOCCIOLA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2282b4f69623bd85f0b9cf2788c70220

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

Firmato Da: MOCCIOLA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2282b4f69623bd85f0b9cf2788c70220